



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18.12.2019 CONVOCATA ALLE ORE 11.30**

**O.D.G.:**

1. Proseguimento analisi articoli Regolamento Comunale per la concessione degli Agri Marmiferi;
2. lettura e approvazione verbali;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti: la presidente Nives Spattini ed i consiglieri Stefano Dell'Amico, Tiziana Guerra, Daniele Del Nero, Marzia Gemma Paita, Cristiano Bottici, Andrea Vannucci (in sostituzione di Gianenrico Spediacci)

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Susanna Travasci.

La seduta ha inizio alle ore 11.46

La presidente Spattini, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La presidente Spattini inizia la lettura dell'art. 17.

**DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

*1- Costituisce causa di decadenza l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 11 del presente regolamento e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.*

*2- sono ulteriori causa di decadenza:*

- a) il mancato pagamento del canone di concessione qualora determini nei confronti del comune un debito pari a quanto dovuto al comune nelle precedenti 12 (dodici) mensilità;*
- b) il mancato aggiornamento annuale della documentazione avente ad oggetto l'interdittiva antimafia;*
- c) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione della concessione salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario;*
- d) il fallimento del concessionario;*
- e) il mancato assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca o del concessionario uscente di cui alla procedura di gara;*
- f) l) la non giustificata sospensione dell'autorizzazione all'escavazione disposta ai sensi della normativa vigente in materia di cave per un periodo superiore a un anno;*
- g) m) la dichiarazione di decadenza o revoca della dalla autorizzazione all'escavazione di cui alla normativa regionale in materia di cave .*

*3- Accertata la causa di decadenza il competente ufficio comunale emette formale contestazione dell'addebito nei confronti del concessionario trasgressore, notificandola ai sensi di legge, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove le controdeduzioni non vengano presentate o, se presentate, non siano ritenute meritevoli di accoglimento, il comune assume il provvedimento definitivo di decadenza, che dovrà anch'esso essere notificato al concessionario nelle forme di legge.*

*4- Il comune si riserva la facoltà di sospendere, in via cautelativa, l'esercizio dell'attività estrattiva fin dal momento della notifica della contestazione.*



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

5) il comune, su richiesta della parte interessata, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto con il concessionario, può decidere di applicare in luogo della dichiarazione di decadenza, una penale, in misura compresa tra euro 50.000,00 ed euro 500.000,00, da determinarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento e all'entità delle conseguenze derivanti, ferma restando la necessità che il concessionario elimini l'inadempimento. Ove la penale non sia corrisposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senza necessità di previa ulteriore comunicazione.

Al termine della lettura dell'articolo sopracitato, la presidente Spattini domanda ai presenti se hanno qualcosa da commentare.

Il consigliere Vannucci precisa mettendo in dubbio la presenza al comma primo della frase *"quanto disposto dalla normativa vigente"*[...] in quanto esiste già il rimando dell'elenco puntuale degli obblighi all'articolo 11.

Il consigliere Dell'Amico fornisce chiarimenti su quali siano le ulteriori causa di decadenza, al comma 2, mentre al comma 1 si fa riferimento alla legge normativa, vedi la legge regionale.

Il consigliere Vannucci sottolinea che fa riferimento al fatto che l'art. 11, indicato nel comma 1 dell'articolo 17, contempla già tutte le casistiche.

Il consigliere Del Nero interviene affermando che quanto scritto comporta una ridondanza, infatti nel caso in cui la variazione sulla normativa vigente è riferita a normativa sovraordinata rispetto al regolamento comunale, anche non esplicitandolo in maniera scritta, ha comunque valenza.

Il consigliere Dell'Amico suggerisce di mantenere la frase su cui il consigliere Vannucci esprimeva dubbi, in quanto si riferisce alla Legge Regionale vigente che disciplina i regolamenti minori.

Dopo aver ascoltato la prospettiva del consigliere Dell'Amico, il consigliere Vannucci concorda sull'indicazione della frase da mantenere.

Il consigliere Vannucci pone un ulteriore dubbio sulla condizione che si verifica in caso di mancato pagamento, legato alle dodici mensilità, riportato all'art. 17 c 2 a).

Il consigliere Del Nero sottolinea che l'indicazione corretta equivale alla sommatoria di quanto calcolato nei dodici mesi precedenti il momento del calcolo.

Il consigliere Del Nero ribadisce ancora che si comprende dalla lettura dell'articolo 17 c 2 a) che l'importo determinante la decadenza è dato dalla sommatoria di quanto dovuto, calcolato sulla base di quanto estratto, nei dodici mesi precedenti, e tale importo è per sua natura variabile. La causa di decadenza si verifica quando il debito cumulativo supera quanto calcolato per i dodici mesi precedenti.

Si presenta alle ore 12.18 il consigliere Bermardi Massimiliano.

Il consigliere Vannucci si convince della validità del comma in questione e introduce la lettura del comma 2 e) *"il mancato assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare"* [...] e tale indicazione non è un presupposto per il rilascio della concessione.

Il consigliere Bottici interrompe chiedendo chiarimenti sulla mancanza di una parte del comma discusso precedentemente; il consigliere Dell'Amico insieme al consigliere Vannucci argomentano che la mancanza di quella parte è legata alla circostanza del debito.

Il consigliere Dell'Amico insieme al consigliere Vannucci valuta la presenza del comma 2 e) che saranno chiariti in seguito.

Il consigliere Vannucci chiede spiegazioni sul significato di una parte del comma 2 l) *"la non giustificata sospensione dell'autorizzazione all'escavazione"*; il consigliere Del Nero afferma che



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

da quanto scritto, si potrebbe interpretare che sia possibile dare una sospensione senza giustificazione, e a tal proposito suggerisce di trovare un'integrazione alla versione precedente rispetto a quella attuale.

Il consigliere Vannucci chiede di spiegare meglio la condizione in cui la sospensione sia giustificata.

Il consigliere Bottici solleva invece il problema della mancanza di una parte che era presente nella versione precedente. "[...] *le gravi inadempienze di normative vigenti in materia di sicurezza di lavoro*[...]".

Il consigliere Del Nero spiega che quella parte dovrebbe essere stata assorbita in un altro riferimento.

Il consigliere Vannucci spiega che la parte mancante fa riferimento alle cause di decadenza dell'autorizzazione.

I consiglieri Dell'Amico e Del Nero aggiungono che il comma 2 m) incorpora il riferimento della parte mancante.

Il consigliere Vannucci passa al punto 3 dell'art. 17, ritenendo opportuno specificare di quale organo sia la competenza, pertanto chiede che venga inserito dopo il termine "Comune" l'istituzione del Consiglio Comunale; il Consigliere Dell'Amico concorda in quanto all'art. 5 è specificato che la concessione viene deliberata dal Consiglio Comunale.

Il Consigliere Vannucci, facendo riferimento al punto 5, chiede a quale organo competente del Comune spetta l'eventuale sospensione dell'attività, suggerendo di indicare la Giunta Comunale.

Il consigliere Dell'Amico concorda e inserisce nelle note l'appunto.

Il consigliere Guerra leggendo l'ultimo paragrafo dell'art. 5 "*la decadenza è dichiarata [...] previa ulteriore comunicazione*", concorda insieme alla commissione di indicare "[...] *senza la necessità di ulteriore comunicazione*".

Il consigliere Vannucci ancora aggiorna quanto scritto nella parte precedente "[...] *Ove la penale non sia corrisposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento*" aggiungendo la seguente parte "*verrà iniziato il provvedimento definitivo di decadenza senza necessità di ulteriore comunicazione*".

La Presidente riprende la lettura dall'art. 18

### **Riaffidamento delle aree**

- 1) *In caso di rinuncia, decadenza e in tutti i casi di scadenza della concessione, l'area interessata sarà nuovamente concessa mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, di cui al precedente art. 6, fatta salva l'ipotesi di scorrimento della graduatoria prevista dallo stesso articolo.*
- 2) *Prima del riaffidamento il Comune valuterà, in base all'attività di programmazione di cui al precedente art. 3, comma 4, se apportare modifiche alle aree di cava da riaffidare in concessione.*

Il consigliere Vannucci pone il dubbio sulla presenza del processo della gara per tutti i casi esplicitati all'interno dell'art. 18 c.1 ritenendo utile identificare una soglia per l'avvio del processo della gara.



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

La Presidente riprende la lettura dell'art. 19

**Coltivazione degli agri marmiferi a mezzo di società pubblica**

- 1) *La coltivazione degli agri marmiferi, che costituiscono una risorsa fondamentale per il Comune strettamente connessa e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, implica l'esercizio di attività che incidono direttamente sull'assetto e utilizzo del territorio nonché sullo sviluppo socio-economico locale.*
- 2) *Il Comune si riserva la possibilità di affidare la coltivazione degli agrimarmiferi anche a società di capitali pubblica, nel rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.*
- 3) *L'attività di coltivazione sarà disciplinata con apposita convenzione in conformità alle disposizioni del presente regolamento ove compatibili.*

Il consigliere Vannucci consiglia di rimuovere il termine "ove compatibili" dall'art. 19 c3 ed i consiglieri presenti concordano.

La presidente Spattini riprende la lettura dell'art. 20

**Rapporti tra concessionari e Comune**

- 1) *La coltivazione di aree contigue o vicine ricomprese in siti estrattivi diversi e oggetto di diverse concessioni, deve essere attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle interferenze tra le attività coltivazione delle cave a confine, ove ciò appaia necessario al fine di assicurare un più razionale e sostenibile sfruttamento delle risorse e comunque ogni qualvolta ricorrano ragioni di sicurezza ferma restando la possibilità per il Comune di promuovere o disporre la costituzione di consorzi volontari e/o obbligatori secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.*
- 2) *Nel caso di cave confinanti, qualora siano presenti situazioni morfologiche tali da determinare pericolo per l'incolumità dei lavoratori (ad es. aree in lavorazione su quote diverse, presenza di diaframmi), su richiesta congiunta dei soggetti concessionari interessati, sarà possibile prevedere l'esecuzione del progetto di coltivazione anche ad opera del concessionario confinante. Tale facoltà è temporanea e strettamente limitata alle sole porzioni poste a confine tra due aree in concessione e deve essere autorizzata dal Comune.*
- 3) *Per specifiche esigenze legate a lavori di messa in sicurezza e di bonifica espressamente previsti e disciplinati dai piani di coltivazione autorizzati e/o disposti da provvedimenti dei competenti organi di polizia mineraria, il concessionario, anche in qualità di soggetto titolare dell'autorizzazione all'escavazione, può chiedere al Comune la disponibilità temporanea di aree confinanti e contigue a quelle oggetto dei lavori da realizzare, appartenenti ad agri marmiferi non utilizzati. La disponibilità può essere concessa, limitatamente al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e previe le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, tramite la stipula di apposita convenzione autorizzata dalla Giunta Comunale con canone da calcolarsi a valore di mercato. Eventuali materiali che dovessero essere prodotti ed asportati a seguito di tali lavori saranno assoggettati al pagamento del canone di concessione e del contributo di estrazione regionale da parte del concessionario richiedente.*
- 4) *Nel corso della durata della concessione, qualora sorgano specifiche e comprovate esigenze connesse ad una più funzionale e sicura Gestione delle attività di servizio e supporto alla escavazione, il concessionario può chiedere al Comune la disponibilità temporanea di aree contigue, appartenenti agli agri marmiferi non utilizzati, ove le stesse risultino necessarie a soddisfare tali esigenze. La disponibilità può essere concessa, previe le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, tramite la stipula di apposita convenzione autorizzata dalla Giunta Comunale con canone da calcolarsi a valore di mercato. Le aree così concesse non possono essere utilizzate a fini produttivi per cui, sulle stesse, non è possibile svolgere alcuna attività estrattiva di qualsivoglia tipo.*



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

Il consigliere Del Nero chiede conferma al consigliere Vannucci del fatto che sia presente il riferimento al vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle interferenze, nonostante tale regolamento debba essere rivisto.

La presidente Spattini dichiara chiusa la seduta alle ore 13.22

La segretaria verbalizzante  
F.to Susanna Travasci

La presidente  
F.to Nives Spattini